

RECENSIONI

*IL DELITTO DELLA PENA. PENA DI MORTE ED ERGASTOLO,
VITTIME DEL REATO E DEL CARCERE*
A CURA DI F. CORLEONE, A. PUGIOTTO
Ediesse 2012

Giuseppe Ugo Rescigno

Il titolo (molto efficace e penetrante alla luce sia dei temi affrontati sia delle tesi sostenute) ed il sottotitolo del libro dicono a sufficienza di che cosa esso si occupa e che cosa purtroppo unifica e pervade i distinti aspetti trattati.

Prima però di entrare nel merito conviene descrivere come è strutturato il libro e da dove provengono i distinti contributi.

Il libro è strutturato in quattro parti ed una introduzione dei curatori (più una appendice che riproduce documenti di cui dirò). Ciascuna parte è dedicata alla discussione di uno specifico libro intorno al tema considerato, e riproduce le relazioni di tre commentatori più la risposta dell'autore o degli autori del libro discusso e commentato; questi testi sono stati illustrati a suo tempo in pubblico in un ciclo di quattro incontri organizzato dal Dottorato in diritto costituzionale della Università di Ferrara tra settembre e ottobre del 2011. Mi pare doveroso citare i quattro libri sele-

zionati per costruire questo ciclo di conferenze pubbliche: *Il diritto di uccidere*, a cura di P. Costa, Feltrinelli, 2010; *Contro l'ergastolo*, a cura di S. Anastasia e F. Corleone, Ediesse, 2009; *La Repubblica del dolore*, di G. De Luna, Feltrinelli, 2011; *Quando hanno aperto la cella*, di L. Manconi e V. Calderone, il Saggiatore, 2011. Nella Appendice vengono pubblicati tre documenti: l'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano del 28 luglio 2011 nel convegno promosso dal Partito radicale dal titolo "Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano"; la lettera aperta del giugno 2012 al Presidente della Repubblica scritta da Andrea Pugiotto e sottoscritta alla data di chiusura del volume da 1598 persone tra le quali decine di docenti universitari; la risposta del 25 luglio 2012 del Presidente della Repubblica.

La sola descrizione della struttura del libro e del modo di confezionarlo induce ad almeno quattro

riflessioni: A) il ciclo di conferenze è stato ideato e organizzato dal Dottorato di diritto costituzionale dell'Università di Ferrara, e dimostra che è possibile alle università dialogare con la società e partecipare col proprio sapere alla vita civile del popolo, anziché rinchiudersi in se stesse in modo autoreferenziale; nello stesso tempo è agevole constatare che raramente ciò accade, e che dunque da un lato bisogna ammirare e lodare i docenti e i dottorandi dell'Università di Ferrara e dall'altro è augurabile che il tipo di iniziativa da loro costruita e perseguita così bene venga imitata per quanto possibile; B) il libro mostra (se non l'unico modo) un modo efficace di costruire un dibattito e una divulgazione: anzitutto si sceglie un tema attuale e significativo; poi si articola questo tema in momenti più specifici, senza perdere il filo unitario che li lega ma nello stesso tempo guadagnando in precisione e profondità (nel nostro caso il tema generale è stato diviso in quattro parti); si individua se è possibile un libro sul tema specifico selezionato in modo che la discussione abbia una base scritta sufficientemente ampia e meditata; si cercano poi almeno due relatori, possibilmente in non totale accordo tra di loro, se non in pieno disaccordo (nel caso specifico i relatori sono stati tre perché giustamente ai due esterni, per dir così, è stato aggiunto un relatore che rappresentava il dottorato orga-

nizzatore); infine si dà la parola agli autori del libro che ha costituito la base per aprire il dibattito; C) i quattro libri selezionati sono stati pubblicati nel corso di tre anni, dal 2009 al 2011, a testimoniare l'attualità e l'urgenza del tema complessivo affrontato; nello stesso tempo la comune esperienza di questi anni ci dice quanto sono lontani dalla questione sia le forze politiche che la gran parte dell'opinione pubblica, che tutt'al più della questione conoscono il c.d. sovraffollamento delle carceri, e cioè un modo ipocrita di ridurre ad un fatto tecnico un aspetto incivile della nostra società; D) il libro è pieno di riferimenti al diritto e ad argomenti di carattere giuridico, come è inevitabile sia per i temi trattati sia per la torsione che al ciclo derivava dalla collocazione degli organizzatori; nello stesso tempo però i libri discussi e le relazioni sia dei giuristi sia a maggior ragione dei molti non giuristi vanno ben oltre il diritto, come sempre quando si vuol conoscere un fenomeno sociale, quasi sempre attraversato dal diritto proprio perché sociale ma sempre ben più ampio e complesso di quanto il diritto può da solo spiegare; si trova confermato in tal modo un punto di metodo conosciuto e praticato dai buoni giuristi, per cui non è possibile comprendere e se del caso criticare il diritto senza conoscere approfonditamente, facendosi aiutare se del caso da studiosi di altre disci-

pline, la realtà sociale di cui quello specifico diritto si occupa.

Non avrebbe senso e sarebbe comunque praticamente impossibile informare analiticamente sulle molte questioni nelle quali si articolano i temi affrontati e le molte accurate e puntuali tesi sostenute dagli autori su ciascun punto trattato. Ritorno su quattro di esse, anzitutto perché mi hanno particolarmente colpito, e poi perché mi pare che possano rivestire un particolare interesse per qualsiasi lettore, e per un giurista ancor di più.

Il primo dei quattro incontri era dedicato al tema della pena di morte ed aveva come base di discussione il libro citato a cura di Costa. Poiché la pena di morte come è noto oggi in Italia è vietata in assoluto, anche in caso di guerra, e poiché sul punto esiste un consenso che sembra unanime e comunque l'incontro non aveva di certo lo scopo di esaminare in senso critico o dubbioso questa scelta di ordine costituzionale, questo primo incontro-dibattito potrebbe sembrare senza legame con gli altri, tutto proteso o a ricostruire la storia di questo traguardo o il suo profondo significato morale e civile, ma non indirizzato verso la critica di un esistente intollerabile. Leggendo invece gli interventi, soprattutto quello di Pugiotto (pubblicato anche sulla rivista *Quaderni costituzionali*), si scopre con una certa sorpresa (almeno per me) che questa

scelta normativa di ordine costituzionale non si esaurisce nel mero enunciato e nella conseguente norma che figura oggi nel testo costituzionale, ma porta a molte conseguenze di ordine giuridico che si riverberano su altri aspetti del diritto penale e della pena, e dunque a buon diritto figura come primo punto da discutere, strettamente collegato con tutti gli altri trattati nelle altre giornate.

La seconda parte del libro (e cioè la seconda giornata) è dedicata al tema dell'ergastolo. Si intrecciano nel dibattito due distinte questioni: la prima di ordine morale e politico, se sia giustificata e giustificabile la presenza nell'ordinamento italiano della pena dell'ergastolo; la seconda, di ordine giuridico, se questa pena sia non contraria a Costituzione (come a suo tempo ha dichiarato la Corte costituzionale) o viceversa sia incostituzionale alla luce del terzo comma dell'art. 27 (e di altri principi costituzionali) e tale debba essere dichiarato dalla Corte costituzionale, se e quando, come auspica Pugiotto, la questione verrà riproposta. In una recensione di un giurista pubblicata in una rivista giuridica rivolta a giuristi mi pare pertinente dedicare qualche riflessione alla questione di ordine giuridico. Non è mai stata negata la possibilità che il legislatore tolga dall'ordinamento la pena dell'ergastolo, e sul piano della opportunità non ho dubbi che così dovrebbe

fare il nostro legislatore con legge ordinaria (o addirittura con legge costituzionale se volesse attribuire a questa scelta lo stesso carattere e la stessa portata del divieto della pena di morte), per le ottime ragioni così ben illustrate nel libro. Sulla illegittimità dell'ergastolo alla luce della Costituzione ho qualche dubbio, e trovo giuridicamente ben argomentata la tesi esposta nel libro da Alessandro Bernardi (docente di diritto penale nella Università di Ferrara) secondo cui incostituzionale non è la pena dell'ergastolo in assoluto, ma quella pena dell'ergastolo che non prevede obbligatoriamente la possibilità di riduzione della pena o attenuazione di essa trascorso un certo numero minimo di anni (come accade oggi in molti casi, in base ai quali il condannato, trascorso un certo numero di anni e in presenza dei fatti indicati dalle norme, si vede ridotta o comunque attenuata la pena, ma non accade invece in quello che in gergo viene chiamato ergastolo ostativo: in sintesi, sul piano del diritto vigente, si dovrebbe passare da un ergastolo incostituzionale (come ancora oggi è possibile in Italia) ad un ergastolo non contrario a Costituzione (configurato cioè in modo non incostituzionale, seguendo la costruzione esposta da Bernardi e da altri, ferma restando naturalmente la possibilità che il legislatore sopprima comunque la pena dell'ergastolo). Ammettiamo invece che abbia ra-

gione Pugiotto e che la Corte seguendo la sua tesi dichiarò in un prossimo futuro incostituzionali gli articoli del codice penale che prevedono la pena dell'ergastolo. Tralasciamo la domanda su chi e come dovrebbe riempire il vuoto creato da una tale sentenza della Corte dichiarativa della incostituzionalità della pena dell'ergastolo. Mi preme far notare due ricadute di teoria generale del diritto derivanti da una tale ipotizzata sentenza della Corte: a) anzitutto nessuno può negare che in un tal caso la Corte integrerebbe il testo costituzionale, perché da un lato, in forza dell'autorità delle sentenze della Corte dichiarative della incostituzionalità, tutti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza *de qua* dovrebbero ritenere vigente a livello costituzionale la disposizione (ufficialmente non scritta) secondo cui "Non è ammessa la pena dell'ergastolo" (esattamente la stessa formula, questa volta ufficiale, scritta nel quarto comma dell'art. 27 a proposito della pena di morte) e dall'altro lato questo risultato verrebbe ottenuto e potrebbe essere ottenuto, in assenza di una legge di revisione costituzionale, soltanto da una sentenza della Corte come quella qui ipotizzata; b) in secondo luogo nessuno può negare che dal 1948 alla data della ipotizzata sentenza in Italia è stata in vigore ed è stata pacificamente applicata una disposizione opposta, secondo cui la pena del-

l'ergastolo era ammessa dalla Costituzione per bocca della stessa Corte costituzionale, cosicché si porrebbe necessariamente la questione se a seguito della sentenza ipotizzata che dichiara la incostituzionalità della pena dell'ergastolo bisogna ricostruire come incostituzionale tutto il periodo anteriore dal 1948 fino a tale sentenza, oppure bisogna ritenere che sia mutata la Costituzione ma solo a partire dalla sentenza della Corte. Non intendo qui proseguire nella analisi e nelle riflessioni. Mi pare però che i giuristi, ed in particolare i costituzionalisti, hanno il dovere di riflettere attentamente sul punto e di dare risposte accurate e convincenti.

La terza parte del libro (e cioè la terza giornata del ciclo di incontri) è dedicata alle vittime del reato e alle vittime della storia e si basa sul libro di Giovanni De Luna *La Repubblica del dolore. Le memorie di un'Italia divisa*. Come cittadino, spinto in particolare dal proliferare delle leggi che dedicano uno specifico giorno al ricordo ora di quelle ora di queste altre vittime, avevo una vaga idea del fenomeno acutamente ricostruito dallo studioso di storia De Luna; come giurista non avevo dedicato alcuna riflessione al fenomeno in quanto portatore anche di conseguenze giuridiche. Tutte le cose scritte nel libro sono interessanti e degne di attenzione: penso che i lettori saranno coinvolti nel tema, nei suoi significati e nei molti

risvolti anche di ordine giuridico come sono stato coinvolto io. Penso però che in questo caso il giurista, oltre che difendere fermamente principi e valori di ordine giuridico-costituzionale contro ogni strumentalizzazione, abbia poco da dire: si tratta di questioni di ordine morale, politico, storico, che vanno ben oltre il diritto e che possono essere affrontate collettivamente soltanto sul piano morale e politico. Faccio solo un esempio che mi ha coinvolto. Marco Alessandrini, figlio di Emilio Alessandrini assassinato nel 1979 da terroristi aderenti a Prima Linea, esprime le ragioni del suo disaccordo con la tesi centrale del libro di De Luna, a suo parere riassumibile nel prevalere del vittimismo nella memoria degli italiani. Cita tra l'altro un ricordo: nel febbraio del 2007, nel Tg1 delle 13,30, nell'informare che a Milano erano stati arrestati alcuni componenti delle c.d. nuove Brigate rosse, a commentare la notizia viene intervistato Sergio Segio, cioè l'assassino di suo padre; scrive Marco Alessandrini: "mi sarei aspettato un'intervista al ministro dell'interno, a un magistrato, a un poliziotto, ma proprio no a Sergio Segio". Ho capito immediatamente che cosa ha provato Marco Alessandrini e perché ha reagito come si descrive: non è in questione il diritto della televisione di intervistare un assassino, né il diritto di tale assassino di parlare in televisione (come Alessandrini

chiarisce nel corso del suo intervento); è in questione sul piano morale e politico la scelta fatta in quella occasione dalla televisione; Marco Alessandrini trova immorale e sbagliato politicamente che a commentare quell'episodio venga chiamata quella tale persona. Spiego perché la cosa raccontata e commentata da Marco Alessandrini mi ha coinvolto profondamente. Il mio giudizio sui terroristi della nostra storia recente, tutti senza eccezioni, come persona che proprio per causa loro ha visto del tutto distrutte e spezzate le sue aspirazioni e i suoi ideali fino al punto da non poterne neppure parlare, è di un disprezzo senza fine, di una rabbia infinita, di totale disgusto (non di odio per la sola ragione che ad odiare si fa male a se stessi). Ma proprio perché così sento mi guardo bene dal far diventare regola il mio giudizio: anche per i terroristi le regole hanno da rimanere quelle vigenti per tutti (per questa ragione ho molte e fondate riserve su molti processi, giuridicamente mal condotti in nome della lotta al terrorismo). Per altro verso sarebbe per me del tutto sbagliato estendere meccanicamente il mio giudizio morale e politico sul terrorismo delle Brigate rosse ad altre esperienze storiche e ad altre vicende. Mi pare corretto attenersi a due principi: essere capaci di spiegazioni analitiche accurate, tenendo distinti per ogni aspetto significa-

tivo i diversi fenomeni; tenere distinti, per quanto i diversi aspetti siano inevitabilmente intrecciati e reciprocamente condizionati, il giudizio morale da quello storico, da quello politico, da quello giuridico.

La quarta giornata era dedicata alla vita, o meglio non-vita in carcere. Mentre scrivo ascolto la notizia che Marco Pannella, 82 anni, ha interrotto parzialmente il digiuno che lo stava portando alla morte, cominciato proprio per chiedere interventi (in particolare una legge di amnistia) al fine di ridurre la incivile situazione delle carceri in Italia. Il nuovo parlamento sarà capace di dare ascolto a quanti chiedono che venga fatto qualcosa di efficace non per togliere del tutto (ci vorranno comunque anni di sforzi) ma diminuire questa orrenda situazione carceraria in Italia? Rispetto al tema molti sono i punti che interessano i giuristi sia *de jure condito* sia *de jure condendo*. Mi ha colpito particolarmente una questione che dall'esterno è facile non vedere (come non ho visto): i provvedimenti di isolamento e di trasferimento disposti dalle autorità carcerarie, praticamente senza alcuna possibilità di controllo e di difesa. Come giurista ne ho ricavato due riflessioni: a) nelle procedure e nelle organizzazioni quasi sempre le cose più importanti sono quelle apparentemente piccole e secondarie: è in esse che si annidano le trappole, i malfunzionamenti, le inefficienze,

le ingiustizie; chi scrive le leggi deve essere estremamente analitico, e sottoporre ad indagine critica ogni passo, per quanto a prima vista possa sembrare secondario e ovvio (è del tutto ovvio che possano avvenire trasferimenti da un carcere all'altro, ma questi trasferimenti possono portare con sé un tale carico di sofferenza, quale ad esempio la lontananza dai parenti, che al fatto deve essere data una attenzione estrema, valutandone tutti gli aspetti significativi); b) non sono mai stato soddisfatto delle poche, confuse e vaghissime cose che vengono dette ed ho detto intorno alle riserve di legge: penso ora, proprio dopo aver letto

le pagine del libro qui recensito, che la riserva di legge deve essere assoluta ed estesa quanto è necessario ogni qual volta vi sono regole che limitano la libertà degli individui, dovunque essi stiano: che sia il parlamento con una legge formale, controllabile dalla Corte costituzionale ed assistita dal controllo efficace dei giudici, ad assumersi la responsabilità di prescrivere analiticamente quanta libertà ed in quali modi può essere limitata, delimitando quanto più è possibile la discrezionalità delle autorità.

Per il resto, leggete il libro: ne vale la pena, anche se è molto triste e fa molto male.

